



# Comune di Costa de' Nobili

Provincia di Pavia

## ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 31.07.2018

OGGETTO: DIVIETO D'ABBANDONO DI RIFIUTO INCONTROLLATO SUL SUOLO, O NEL SUOLO, NONCHE' L'IMMISSIONE DI QUALSIASI GENERE DI RIFIUTO, ALLO STATO SOLIDO, LIQUIDO NELLE ACQUE SUPERFICIALI O SOTTORRANEE.

### IL SINDACO

CONSIDERATO che il nostro ordinamento Ambientale, essendo il Comune di Costa de' Nobili ricompreso nel PLIS del Parco dell'Olonza, è inteso come un bene unitario e al tempo stesso sintetico di valori fondamentali rappresentati dalle coppie estetico/culturale, igienico/sanitaria ed ecologico/abitativa, e che in tale prospettiva il danno ambientale presenta una duplice dimensione:

- Personale quale lesione del diritto fondamentale dell'ambiente di ogni uomo;
- Sociale quale lesione del diritto fondamentale dell'ambiente, nelle formazioni sociali di cui si sviluppa la personalità umana art. 2, Costituzione (Cass. Sez.III 19.01.1994 n. 439; Pret. Camerino, 5 maggio 1993; Trib. Napoli, 15 febbraio 1988, ed altre sentenze analoghe)

TENUTO CONTO che su tutto il territorio comunale è attiva la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani tramite il sistema cosiddetto "porta a porta", e che vi è una piazzola di stoccaggio provvisorio per determinate tipologie di rifiuto.

RILEVATO che le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono state pubblicizzate anche attraverso la consegna di appositi calendari di conferimento e che comunque è possibile trovare maggiori dettagli ed informazioni sul sito web [www.comune.costadenobili.pv.it](http://www.comune.costadenobili.pv.it)

ATTESO CHE la raccolta differenziata è propedeutica alla corretta e più avanzata gestione dei rifiuti, visto che i problemi ecologici e di difesa ambientale rendono sempre più difficile reperire aree per le discariche di tipo tradizionale, nelle quali immettere materiali di tutti i generi, indifferenziati, talvolta inquinanti (come medicinali, batterie, solventi) o più spesso utili come fonte di materie prime (come ad esempio alluminio, carta, plastica, vetro), costituendone di fatto la prima fase dell'itero processo, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni Legislative in materia e che laddove sperimentato ed attuato ha rappresentato il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale.

VISTO che è stato accertato:

- Che permangono casi di abbandono dei rifiuti che spesso configurano la creazione di micro discariche abusive



# Comune di Costa de' Nobili

Provincia di Pavia

- Che spesso vengono utilizzate le pertinenze stradali per abbandonare o depositare incontrollatamente sul suolo e nelle acque, rifiuti urbani, sfalci e potature oltre ad altri rifiuti di varie tipologie

RITENUTO opportuno ed inderogabile regolamentare con specifici divieti, per igiene e sanità pubblica, le relative sanzioni amministrative per l'abbandono e deposito incontrollato sul suolo e nelle acque, di rifiuti sul territorio.

VISTO l'art. 198 del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

VISTO il D. Lgs.n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali"

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale"

RITENUTO che ricorrono i presupposti di cui all'art. 54 – comma 2 – del D. Lgs 267/2000

## ORDINA

- Ai sensi dell'art. 54 – comma 2 – del D- Lgs. 267/2000 il divieto assoluto di conferimento di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei luoghi, tempi e modalità indicate nei calendari o reperibili sul sito [www.comune.costadenobili.pv.it](http://www.comune.costadenobili.pv.it)
- Il divieto di abbandonare rifiuti di tutti i generi, anche derivanti da attività agricole abbandonati a terra, lungo le pertinenze stradali, nei fossi o comunque in tutte le aree pubbliche o private ad uso pubblico, nell'Agro del Comune di Costa de' Nobili (ricordo che l'attività agricola di per sé, è considerata attività privata, e rientra in uno specifico iter del D. Lgs. 152/2006)
- Il divieto di abbandonare o incendiare potature o sfalci o altra tipologia di rifiuto, lungo le pertinenze stradali, nei fossi o comunque in tutte le aree pubbliche o private ad uso pubblico nell'Agro del Comune di Costa de' Nobili
- Il divieto di abbandono è esteso a tutte le Imprese, Enti e attività private che depositano, scaricano e abbandonano rifiuti in siti non idonei, nonché a tutte le società e attività che effettuino la raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazioni di rifiuti in mancanza di autorizzazione, iscrizione all'Albo Gestori ambientali, o comunicazione prescritte dalla normativa vigente sia pericoloso che non, si ricorda che tale comportamento Penale, verrà segnalato alla Procura della Repubblica.

## AVVERTE

- Che, salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, per le violazioni delle



# Comune di Costa de' Nobili

Provincia di Pavia

disposizioni della presente Ordinanza ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,00€ (centocinque euro) a 620,00€ (seicentoventi euro), fatto salvo l'art. 674 del C.P. Se l'abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00€ (venticinque euro) tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7-bis del d. lgs. N.267/2000 oltre al recupero ambientale.

- Che per chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di 500,00€ (cinquecento euro), ai sensi dell'articolo 3 comma 6 della legge 15 luglio 2009 n 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" fatto salvo l'art.674 del C.P.
- Al personale delle Forze dell'Ordine, del Comando di Polizia Locale, o di altri Corpi di Polizia sia Amministrativa che Giudiziaria, è demandato di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e all'eventuale accertamento delle violazioni.
- Si invitano tutti i cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti eventuale violazione della presente ordinanza.
- Ai sensi e per gli effetti di legge, si comunica che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale presso l'Autorità territorialmente competente (Comune) entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi).

## DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Costa de' Nobili, sul sito internet istituzionale, affissa al pubblico per opportuna conoscenza della Cittadinanza, inviata ai G.E.V. ed a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Verso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni (sessanta) dalla sua pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni (centoventi) dalla sua pubblicazione.

Costa de' Nobili il 31.07.2018

Prot. 1687

IL SINDACO  
Luigi Mario BOSCHETTI

